



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Comuni Umbri - Provincia di Perugia

Comuni Umbri - Provincia di Terni

ANCE Umbria

[ance.umbria@pec.ance.it](mailto:ance.umbria@pec.ance.it)

Provincia di Perugia

[provincia.perugia@postacert.umbria.it](mailto:provincia.perugia@postacert.umbria.it)

Provincia di Terni

[provincia.terni@postacert.umbria.it](mailto:provincia.terni@postacert.umbria.it)

Rete Professioni Tecniche Umbria

[info@pec.rptumbria.it](mailto:info@pec.rptumbria.it)

Ordine dei Geologi della Regione Umbria

[geologiumbria@epap.sicurezza postale.it](mailto:geologiumbria@epap.sicurezza postale.it)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia

[ordine.perugia@ingpec.eu](mailto:ordine.perugia@ingpec.eu)

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni

[ordine.terni@ingpec.eu](mailto:ordine.terni@ingpec.eu)

Ordine degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della  
provincia di Terni

[oappc.terni@archiworldpec.it](mailto:oappc.terni@archiworldpec.it)

Ordine degli Architetti di Perugia

[archperugia@pec.aruba.it](mailto:archperugia@pec.aruba.it)

Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di  
Perugia

[protocollo.odaf.perugia@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.perugia@conafpec.it)

Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Terni

[protocollo.odaf.terni@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.terni@conafpec.it)

Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
della Regione Umbria



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati dell'Umbria  
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia  
collegio.perugia@geopec.it

Collegio dei Geometri Laureati di Terni  
collegio.terni@geopec.it

Collegio dei periti industriali e periti industriali laureati della provincia  
di Perugia  
collegiodiperugia@pec.cnpi.it

Ordine dei Periti Industriali di Terni e Provincia  
collegioditerni@pec.cnpi.it

**Oggetto: Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e proroga della validità degli atti in scadenza ai sensi dell'art. 103 del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.**

L'articolo 103 del D.L. 18/2020 ha stabilito una sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi ed una proroga della validità degli atti e dei provvedimenti abilitativi in scadenza, specificando espressamente i casi di esclusione (commi 3, 4, 5 e 6).

Poiché sono pervenute da più parti istanze e richieste tese a cercare chiarimenti applicativi da parte della Regione in merito all'art. 103 sopra citato, anche nella materia del governo del territorio, con la presente nota si forniscono indicazioni generali circa l'applicazione delle suddette disposizioni nella speranza di fornire utili precisazioni.

Con riferimento ai procedimenti urbanistici ed edilizi previsti dalla legge regionale 21 gennaio 2015 n. 1 (*Testo Unico del governo del territorio e materie correlate*), si precisa quanto segue:

**GIUNTA REGIONALE**

Direzione regionale Governo del territorio,  
ambiente e protezione civile.

**Direttore**

**Dott. Stefano Nodessi Proietti**

REGIONE UMBRIA

Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

TEL.075 504 2734

FAX

snodessi@regione.umbria.it

direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it



- 1) Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi *in itinere* alla data del 23 febbraio 2020 o avviati dopo tale data, fino al 15 aprile 2020 (articolo 103, comma 1 del d.l. 18/2020).

La sospensione opera per tutti i termini (il decreto parla di termini “ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio”), previsti nei procedimenti amministrativi relativi:

- alla pianificazione territoriale e urbanistica (quali procedure di approvazione di piani e varianti, accordi di pianificazione, relative conferenze di servizi, etc.) ed ai piani e programmi di settore e accordi di programma;
- all'attività edilizia (procedimenti relativi ai titoli abilitativi, ivi compresi il controllo degli stessi e i relativi endoprocedimenti, agibilità ecc.);
- alla gestione dei vincoli territoriali (paesaggistici, ambientali, ecc.).

Pertanto, per effetto di questo periodo di sospensione, i termini dei procedimenti amministrativi ricominceranno a decorrere dal 16 aprile, con le seguenti precisazioni:

- per i procedimenti già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il nuovo termine dovrà essere calcolato tenendo conto del periodo già trascorso a partire dalla data di avvio del procedimento e fino al 22 febbraio 2020 compreso, e ricomincerà a decorrere per il periodo residuo dal 16 aprile compreso;
- Per i procedimenti avviati tra il 23 febbraio e il 15 aprile i termini cominceranno a decorrere per intero a partire dal 16 aprile compreso.

- 2) Sospensione dei termini per ipotesi di silenzio assenso e per ogni altra ipotesi di silenzio significativo della pubblica amministrazione (articolo 103, comma 1 del d.l. 18/2020).

Il terzo periodo del comma 1 della disposizione di cui sopra comporta la proroga o il differimento dei termini di formazione delle ipotesi di silenzio significativo previsti dall'ordinamento e quindi anche dalle leggi regionali vigenti.

Come già descritto al punto 1) non viene computato nel calcolo dei termini il periodo che va dal 23 febbraio al 15 aprile per i procedimenti iniziati prima del 23 febbraio 2020 e il periodo dall'inizio del procedimento al 15 aprile per i procedimenti avviati dopo il 23 febbraio 2020.

- 3) Proroga della validità di atti e provvedimenti abilitativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 (articolo 103, comma 2 del d.l. 18/2020).

La proroga fino al 15 giugno riguarda la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, aventi scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. Pertanto, la disposizione ha efficacia sia per gli atti già scaduti dal 31 gennaio al 17 marzo 2020 (data di efficacia del decreto 18/2020) che tornano ad avere efficacia fino al 15 giugno



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

2020, sia per quelli con scadenza dal 17 marzo al 15 aprile 2020, la cui validità è prorogata al 15 giugno 2020.

A titolo esemplificativo si ritiene che la proroga sia applicabile a:

- i certificati di destinazione urbanistica;
- i permessi di costruire, la SCIA e la CILA (con riferimento ai termini di inizio e di conclusione dei lavori);
- le convenzioni urbanistiche, per la loro natura di accordi integrativi di piani urbanistici attuativi che abilitano alla realizzazione delle trasformazioni ivi previste (in tal modo sono posticipati, se in scadenza, sia i termini di validità della convenzione sia i termini, disciplinati dalla medesima convenzione, entro i quali i privati interessati devono completare i relativi lavori, cedere al Comune le opere realizzate, ecc.);
- le autorizzazioni sismiche e gli atti autorizzativi, comunque denominati, rilasciati nell'ambito della gestione dei vincoli paesaggistici, ambientali, ecc.

Il decreto – unitamente a sospensioni di termini e a proroghe - contiene anche il sollecito alle amministrazioni pubbliche per assumere misure organizzative che consentano comunque la celere conclusione dei procedimenti amministrativi (articolo 103, comma 1 del d.l. 18/2020).

A questo proposito si assicura che l'Amministrazione regionale e la Direzione scrivente hanno immediatamente messo in atto misure organizzative per dare continuità ad ogni attività di competenza, nell'intento, per quanto attiene gli adempimenti a proprio carico, di avvalersi soltanto come *extrema ratio* delle facoltà di sospensione e proroga previste dal decreto. Rimane fermo che questa Amministrazione continuerà anche in futuro ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Tutto quanto sopra indicato in riferimento alla data del 15 aprile - che trae origine dall'art. 103 del DL 18/2020 - si potrà ritenere valido in caso di eventuali successivi provvedimenti nazionali che vadano a rideterminare la predetta scadenza, riferendolo alla nuova scadenza.

Il Dirigente

Arch. Leonardo Arcaleni

*FIRMATO DIGITALMENTE*

**Stefano Nodessi Proietti**



**Regione Umbria**  
Giunta Regionale

RS/2020